

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

TREVISO – Via Verdi 18
TEL. 0422 5596 + 21-12-10-20-19 - FAX 0422 559618 SITO WEB: www.ordineavvocatitreviso.it

Prot. n. 872

Treviso, lì 18/06/2013

CIRCOLARE N. 8/2013

A tutti gli Avvocati
Loro sedi

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC

IMPORTANTE E URGENTE

DECRETO DEL FARE

Si informano gli iscritti che il nuovo decreto legge varato dal Governo sabato scorso e denominato 'decreto fare' introduce importanti modifiche alla disciplina dei procedimenti civili e fallimentari. Riservando ad altro momento ogni approfondimento anche critico del decreto, vanno evidenziate le seguenti importanti novità.

In particolare, ad un primo e sommario esame della normativa, si segnalano, nel titolo III (Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile), le seguenti disposizioni:

- Capo I, artt. 57 e segg.: nomina n. 400 Giudici Ausiliari per definizione processi pendenti;
- Capo IV: Misure processuali:
 - art. 70: Intervento del P.M. avanti la Suprema Corte di Cassazione;
 - art. 71: Divisione a domanda congiunta demandata al notaio (introduce art. 791bis c.c.);
 - art. 72: Conciliazione giudiziale (introduce artt. 185 bis c.p.c. e modifica art. 420 c.p.c.);
 - art. 73: Misure per la tutela del credito (modifica artt. 645 e 648 c.p.c.);
 - art. 74: Semplificazione motivazione sentenza;
 - art. 75: Foro società con sede all'estero (vigente per giudizi instaurati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione);
- Capo VI: Disposizioni in materia di concordato preventivo (art. 77: Concordato preventivo);
- Capo VIII: Misure in materia di mediazione civile e commerciale:
 - art. 79, comma 1, lett. a): obbligo informativa mediazione;
 - art. 79, comma 1, lett. b): reintroduzione obbligatorietà mediazione (per le liti relative a: condominio; diritti reali; divisione; successioni; patti di famiglia; locazione, comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), con riduzione termini previgente disciplina;
 - art. 79, comma 1, lett. o): gli avvocati sono di diritto mediatori;
 - art. 79, comma 2: disposizioni mediazione vigenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Avv. Paolo De Girolami